

Come orientarsi

Possibilità di utilizzo degli ammortizzatori sociali Covid-19 da parte di datori di lavoro e dipendenti

AZIENDE

[Decreto legge 104/2020](#)

Il datore di lavoro che non ha ancora utilizzato o esaurito le 18 settimane può continuare a utilizzarle fino al 31 dicembre con le regole stabilite dal Dl 104. Le settimane utilizzate dopo il 15 novembre si computano ai fini dell'utilizzo delle 6 settimane del Dl 137/2020

[Decreti legge 137/2020 e 149/2020](#)

Il datore di lavoro che ha esaurito le 18 settimane al 15 novembre oppure ha subito una restrizione dell'attività dal Dpcm del 24 ottobre, può accedere direttamente alle 6 settimane previste dal Dl 137 nel periodo dal 16 novembre al 31 gennaio 2021

[Legge di Bilancio 2021](#)

Tutti i datori di lavoro avranno a disposizione ulteriori 12 settimane da utilizzare nel periodo 1° gennaio-31 marzo 2021 (30 giugno 2021 per Cigd e assegno ordinario). Le 6 settimane del Dl 137 che si collocano dopo il 31 dicembre 2020 si computano a compensazione delle nuove 12 settimane previste dalla legge di bilancio 2021

LAVORATORI

Lavoratori assunti tra il 24 febbraio e il 17 marzo (Dl 23/2020) nonché i lavoratori in forza al 25 marzo (Dl 18/2020)

Possono entrare nei programmi di cassa integrazione aziendali anche con riferimento ai contratti rinnovati successivamente queste date indipendentemente dai loro periodi

Lavoratori assunti dopo il 25 marzo che risultano in forza al 13 luglio

Hanno diritto a entrare nei programmi di cassa integrazione previsti dai Dl 104 e 137 (e da futuri provvedimenti), anche con riferimento a successivi contratti rinnovati

Lavoratori assunti dopo il 13 luglio che risultano in forza al 9 novembre

Hanno diritto a entrare nei programmi di cassa integrazione relativi alle 6 settimane utilizzate dopo il 15 novembre, indipendentemente se provenienti dal Dl 104 o dal 137*

Nota: (*) La circostanza che il decreto 149/2020 estenda, ai lavoratori assunti dopo il 13 luglio, la cassa integrazione prevista dall'articolo 12 del Dl 137/2020, non preclude che agli stessi lavoratori sia riconosciuta la cassa integrazione anche con riferimento alle aziende che hanno in corso l'utilizzo delle 18 settimane previste dal Dl 104/2020. Infatti, come espressamente previsto dall'articolo 12, comma 1, ultimo periodo del Dl 137/2020, i periodi utilizzati dopo il 15 novembre "sono imputati" al Dl 137/2020. Una diversa interpretazione, oltre a non essere aderente alla lettera della norma, altererebbe la volontà del legislatore che ha natura estensiva e non restrittiva